

Direzione: BILANCIO, GOVERNO SOCIETARIO, DEMANIO E PATRIMONIO

Area: POLITICHE DI VALORIZZAZIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. G08226 del 13/07/2020

Proposta n. 10729 del 13/07/2020

Oggetto:

attuazione decisione di Giunta regionale n. DEC29/2020 - approvazione Avviso pubblico per la selezione di proposte di valorizzazione del patrimonio storico-artistico tramite attivazione di un partenariato pubblico-privato, ex art. 151 D. Lgs. 50/2016 del Complesso immobiliare denominato "Villa Ponam" sito in Rieti e dell'annesso Parco.

OGGETTO: attuazione decisione di Giunta regionale n. DEC29/2020 - approvazione Avviso pubblico per la selezione di proposte di valorizzazione del patrimonio storico-artistico tramite attivazione di un partenariato pubblico-privato, *ex art.* 151 D. Lgs. 50/2016 del Complesso immobiliare denominato “Villa Ponam” sito in Rieti e dell’annesso Parco.

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
“BILANCIO, GOVERNO SOCIETARIO, DEMANIO E PATRIMONIO”**

su proposta del Dirigente dell’Area “Politiche di valorizzazione dei beni demaniali e patrimoniali”;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio ed in particolare l’art. 9, il quale regola la valorizzazione del patrimonio culturale, artistico e monumentale;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e ss.mm.ii., recante: “Disciplina del sistema organizzativo della giunta e del consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e ss.mm.ii., recante: “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”;

VISTA la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28, recante: “Legge di stabilità regionale 2020”;

VISTA la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29, recante: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2019, n. 1006, inerente l’approvazione dell’ultima stesura dell’Inventario dei Beni Immobili Regionali – Libro 14;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. (c.d. Codice dei beni culturali e del paesaggio) ed in particolare il combinato disposto di cui agli artt. 6 e 111 e 115 che, nel disciplinare la valorizzazione quale esercizio delle funzioni e delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, stabilisce che essa consiste nella messa a disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali, finalizzate all’esercizio delle predette funzioni, che le attività di valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica possono essere gestite in forma diretta o indiretta e che a tali attività possono concorrere, cooperare o partecipare soggetti privati, riconoscendone la finalità di solidarietà sociale;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (c.d. Codice dei contratti pubblici) e in particolare:

- l’art. 19, comma 1, secondo cui "L'affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture per importi superiori a quarantamila euro, mediante dazione di danaro o accollo del debito, o altre modalità di assunzione del pagamento dei corrispettivi dovuti, è soggetto

esclusivamente alla previa pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante, per almeno trenta giorni, di apposito avviso, con il quale si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, ovvero si comunica l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto. Trascorso il periodo di pubblicazione dell'avviso, il contratto può essere liberamente negoziato, purché nel rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento fra gli operatori che abbiano manifestato interesse, fermo restando il rispetto dell'articolo 80";

- l'art. 19, comma 2, secondo cui "Nel caso in cui lo sponsor intenda realizzare i lavori, prestare i servizi o le forniture direttamente a sua cura e spese, resta ferma la necessità di verificare il possesso dei requisiti degli esecutori, nel rispetto dei principi e dei limiti europei in materia e non trovano applicazione le disposizioni nazionali e regionali in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ad eccezione di quelle sulla qualificazione dei progettisti e degli esecutori. La stazione appaltante impartisce opportune prescrizioni in ordine alla progettazione, all'esecuzione delle opere o forniture e alla direzione dei lavori e collaudo degli stessi";
- l'articolo 151 che, nel richiamare le disposizioni di cui al citato art. 19, stabilisce che "La disciplina di cui all'articolo 19 del presente codice si applica ai contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture relativi a beni culturali di cui al presente capo, nonché ai contratti di sponsorizzazione finalizzati al sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura, di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione";
- il comma 3 del medesimo art. 151 il quale dispone che "Per assicurare la fruizione del patrimonio culturale della Nazione e favorire altresì la ricerca scientifica applicata alla tutela, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo può attivare forme speciali di partenariato con enti e organismi pubblici e con soggetti privati, dirette a consentire il recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la gestione, l'apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione di beni culturali immobili, attraverso procedure semplificate di individuazione del partner privato analoghe o ulteriori rispetto a quelle previste dal comma 1";

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13 (cd "Legge di stabilità regionale 2019") ed in particolare l'art. 8, comma 5, il quale stabilisce che "Per consentire il recupero, il restauro, la manutenzione programmata e la gestione dei beni di cui al comma 4, la Giunta regionale, previa intesa con il Ministero competente in materia di attività culturali, è autorizzata ad attivare forme speciali di partenariato con enti e organismi pubblici e con soggetti privati. L'individuazione del partner privato avviene mediante le procedure semplificate di cui all'articolo 151, comma 3, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive modifiche.";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 7 maggio 2018, n. 209 di "Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione regionale Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio ai sensi del combinato disposto dell'art. 162 e dell'allegato H del Regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1" al dott. Marco Marafini;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 5 giugno 2018, n. 273, con la quale, a seguito della rimodulazione delle competenze della direzione regionale suddetta, si è deliberato, tra l'altro, di procedere alla novazione del contratto del dott. Marco Marafini da Direttore della Direzione

“Programmazione economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio” a Direttore della Direzione regionale “Bilancio, Governo societario, Demanio e Patrimonio”;

PREMESSO che:

- la Regione Lazio è proprietaria di un complesso immobiliare costituito da terreni e fabbricati presso la frazione Case di San Benedetto/La Rocchetta a circa 4 km dal centro della città di Rieti, il cui fabbricato di maggior pregio ed estensione, denominato Villa Ponam, è sito nell’omonimo via, al civico n. 19 – Rieti, con un annesso Parco di circa circa 22 ettari;
- detto compendio immobiliare, acquisito in proprietà nel 2015 per effetto di apposito Commissariamento ai sensi dell’art. 1, comma 10, della l.r. n. 14/2008, è attualmente iscritto nel citato “Inventario dei Beni Immobili Regionali - Libro 14”, di cui alla richiamata dgr n.1006/2019, nella categoria dei beni del patrimonio indisponibile regionale "A_ASLI10 - FABBRICATI INDISPONIBILI EX ASL COMMA 10”;

VISTA e richiamata la decisione della Giunta regionale 9 giugno 2020, n. DEC29, con la quale l'Amministrazione regionale ha autorizzato l’avvio delle procedure di valorizzazione patrimoniale del succitato complesso immobiliare e ha demandato alla scrivente Direzione regionale di provvedere all’adozione degli atti amministrativi per l’attuazione della citata decisione in conformità a quanto stabilito dal documento di indirizzo ad essa allegato, denominato "Programma di Valorizzazione", nonché a quanto previsto dalle disposizioni di cui ai citati art. 8, comma 5, l.r. n. 13/2018 ed art. 151, D. Lgs. 50/2016;

CONSIDERATO che, al fine di dare attuazione a quanto stabilito con la succitata decisione della Giunta regionale, si è provveduto all’elaborazione di un apposito Avviso pubblico che sarà finalizzato a reperire possibili proposte di partenariato pubblico-provato per la valorizzazione del complesso immobiliare in argomento;

DATO ATTO che il suddetto schema di Avviso risulta conforme agli indirizzi impartiti dalla Giunta regionale con la succitata decisione n. DEC.29/2020 e con il “Programma di valorizzazione” con essa approvato;

RITENUTO di dover procedere ad attuare quanto stabilito dalla Giunta regionale con la citata decisione n. DEC.29/2020 approvando, a tal fine, l’allegato schema di Avviso pubblico denominato “Avviso pubblico per la selezione di proposte di valorizzazione del Patrimonio storico-artistico tramite l’attivazione di un partenariato pubblico-privato, *ex* art. 151 D. Lgs. 50/2016 per la valorizzazione del complesso immobiliare denominato “Villa Ponam” sito in Rieti e dell’annesso Parco”, nonché disponendo la successiva pubblicazione del medesimo.

DETERMINA

1) di autorizzare, in attuazione della decisione di Giunta regionale 9 giugno 2020, n. DEC29, l’espletamento di una procedura ad evidenza pubblica volta a verificare la disponibilità di operatori economici per l’attivazione di un partenariato pubblico-privato per il recupero e la valorizzazione

del complesso immobiliare denominato “Villa Ponam” sito in Rieti e dell'annesso parco, ai sensi di quanto previsto dall’art. 8, comma 5, l. r. n. 13/2018 e dall’art. 151 D. Lgs. 50/2016;

2) di approvare, a tal fine, l’allegato “Avviso pubblico per la selezione di proposte di valorizzazione del Patrimonio storico-artistico tramite l’attivazione di un partenariato pubblico-privato, *ex art.* 151 D. Lgs. 50/2016 per la valorizzazione del complesso immobiliare denominato “Villa Ponam” sito in Rieti e dell’annesso Parco”, il quale, allegato alla presente determinazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

3) di disporre la pubblicazione del suddetto Avviso sul BUR e sul sito *internet* della Regione Lazio www.regione.lazio.it, sezione "Bandi e Avvisi" e "Demanio e Patrimonio”; del suddetto Avviso, inoltre, sarà data pubblicità tramite i siti istituzionali del Comune e della Provincia di Rieti nonché attraverso ulteriori canali informativi;

4) di nominare responsabile del procedimento di cui alla presente determinazione il funzionario della proponente Area Politiche di valorizzazione dei beni demaniali e patrimoniali, Federico De Angelis.

II DIRETTORE REGIONALE
(Marco Marafini)